CAMERA DEI DEPUTATI N. 3344

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RATTO

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di trattamento minimo previdenziale

Presentata il 16 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha stabilito che l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria non compete più a far data dal 1° gennaio 1993 a tutti coloro che posseggono redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo.

Tale norma peggiora evidentemente la normativa prevista all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Ma l'iniquità sta nel riferimento al reddito del nucleo familiare anziché a quello del singolo percettore.

In pratica il riferimento al reddito del nucleo familiare colpisce soprattutto le donne e, in particolar modo le casalinghe che vengono duramente penalizzate nei diritti pensionistici acquisiti.

Infatti il richiamo al cumulo del reddito familiare nega l'esistenza della donna in quanto soggetto titolare di diritti e di doveri e la pone in una inaccettabile situazione di dipendenza verso il coniuge.

Il legislatore in molte occasioni ha ritenuto rilevante ai fini di una diversità di trattamento previdenziale la avvenuta maturazione della anzianità contributiva minima richiesta dalle leggi vigenti al momento della introduzione delle norme restrittive.

La proposta di legge che viene presentata intende perciò far salve le posizioni non solo di coloro che sono andati in pensione alla data del 31 dicembre 1992, ma anche di coloro che alla stessa data hanno maturato i quindici anni di anzianità contributiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dal seguente:

« 2. Rimane in vigore la previgente disciplina per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 siano già in pensione ovvero siano in possesso di una anzianità contributiva superiore a quindici anni ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3344
Lire 500